

Cessione di crediti

L'abuso della cessione del credito risarcitorio

Giudice di Pace di Milano, Sez. VII, 13 gennaio 2016, n. 227 - Giud. Lombroso - A. S.r.l. c. Zurich Insurance Public Limited Company

La duplicazione di richieste derivanti da un unico fatto lesivo si traduce in una condotta contraria al dovere di correttezza e buona fede.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme	Giud. pace Perugia 12 gennaio 2010, n. 45; Giud. pace Milano 15 marzo 2010, n. 6162; Giud. pace Massa 16 ottobre 2011, n. 319; Giud. pace Torino 11 marzo 2014, n. 1375; Giud. pace Roma 20 ottobre 2014, n. 29219; Trib. Milano 14 ottobre 2015, n. 6099.
Difforme	Giud. pace Milano 1° giugno 2011, n. 6999; Giud. pace Torino 11 giugno 2012; Giud. pace Milano 19 febbraio 2015, n. 2149.

Il Giudice di Pace (*omissis*).

Svolgimento del processo e motivi della sentenza

Con l'atto di citazione sopra indicato la A. S.r.l. ha convenuto in giudizio la Zurich Insurance Plc per sentirla condannare al pagamento dell'importo di euro 292,00, oltre ad euro 73,78 per spese stragiudiziali, con gli interessi e le spese del presente giudizio.

Assumeva l'attrice che il 30.07.14 in **, il veicolo Citroen C3 tg. **, di proprietà di A. V., e assicurato presso la Zurich Insurance Plc, veniva urtato dalla vettura tg. ** di proprietà della **, assicurata con Axa Ass.ni. Nell'immediatezza del sinistro le parti avevano provveduto a redigere modulo di constatazione amichevole di incidente, nel quale il conducente del veicolo di proprietà della ** riconosceva la propria esclusiva responsabilità.

Il signor V., nelle more della riparazione della propria vettura, aveva provveduto a prendere a noleggio dalla A. S.r.l. un veicolo di cortesia e, al momento della riconsegna del suddetto, aveva ceduto alla A. S.r.l. il credito vantato per il fermo tecnico conseguente ai danni subiti, quantificato in euro 292,00, come da fattura prodotta.

L'odierna attrice aveva pertanto inoltrato alla Zurich richiesta di risarcimento dell'importo alla stessa ceduto.

La Zurich Insurance Plc aveva rifiutato tuttavia di procedere al pagamento di quanto richiesto, per cui l'attrice si era vista costretta ad adire le vie legali.

Si costituiva regolarmente in giudizio la Zurich Insurance Plc eccependo preliminarmente di aver già provveduto, a seguito di notifica di atto di citazione, al pagamento del fermo tecnico, avendo concordato con il si-

gnor V. il versamento in suo favore di euro 619,00 onnicomprensive, precisando inoltre che euro 1475,00 erano già stati pagati prima della notifica della citazione.

In subordine eccepiva comunque la improcedibilità del presente giudizio per l'illegittimo frazionamento giudiziale di un credito unitario.

Poiché l'attrice, dopo la prima costituzione, non compariva né alla prima udienza del 09.11.15, né a quella successiva del 16.12.15, la Zurich Insurance Plc precisava le proprie conclusioni e la causa era assegnata a sentenza.

La convenuta ha correttamente documentato che nell'atto di citazione notificatole dal signor A. V. erano stati richiesti sia i danni riportati dal veicolo dello stesso, sia i danni da fermo tecnico. Dopo la notifica dell'atto il signor V. aveva accettato l'importo di euro 619,00 (oltre ad euro 1475,00 già versatigli *ante causam*) a saldo e stralcio per tutti i danni dallo stesso subiti (comprensivi evidentemente anche del danno da fermo tecnico).

E poiché, dopo la notificazione della citazione con cui si è instaurata la presente causa, l'attrice ha rinunciato a coltivare questo giudizio non replicando così a quanto eccepito dalla Zurich, la sua domanda appare del tutto infondata.

Risulta infatti sufficientemente documentato dalla convenuta che gli importi versati al V. fossero comprensivi di tutti i danni subiti dallo stesso in relazione all'incidente sopra descritto.

La circostanza che l'attrice non sia mai comparsa nel presente giudizio, nulla eccependo così in contrario a quanto sostenuto dalla convenuta avvalora la fondatezza di quanto eccepito dalla Zurich Insurance Plc.

Ogni altra eccezione sollevata dalla convenuta, a parere di questo Giudice, rimane perciò assorbita da quanto sopra esposto.

Ad abundantiam si evidenzia comunque che la cessione dell'importo relativo al costo del noleggio da parte del signor V. all'odierna attrice si concreta in un frazionamento del credito che, a parere di questo Giudice, non è proponibile. "Una duplicazione di richieste derivanti da un unico fatto lesivo si traduce in una condotta contraria al dovere di correttezza e buona fede" (Trib. Milano sent. n. 6099 del 14.10.15).

La Corte di Cassazione, con le recenti sentenze n. 8576 del 09.04.13 e n. 5491 del 19.03.15 ha confermato che

"la condotta del creditore che procede a frazionare il proprio credito avanzando diverse domande giudiziali volte ad ottenere la condanna del debitore al pagamento di quanto dovutogli costituisce una condotta contraria ai canoni di buona fede e correttezza" (Cass. n. 23726/07).

In tal senso si vedano anche le sentenze del Giudice di Pace di Milano n. 6539/15 e n. 6532/15.

La domanda della A. S.r.l. deve pertanto essere rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore e della natura della presente controversia, vengono liquidate come in dispositivo.

(*omissis*).

Tribunale di Milano, Sez. X, 14 maggio 2015, n. 6099 - Est. Ilarietti - N. G. S.r.l. c. Zuritel S.p.a.

Non è consentito al danneggiato in presenza di un unico fatto illecito frazionare la tutela giurisdizionale e ciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento, in quanto tale disarticolazione dell'unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per l'aggravamento della posizione del danneggiante debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale. La parcellizzazione del credito è condotta contraria a buona fede non solo quando sfocia in una duplicazione di azione giudiziarie, ma altresì quando fonda una duplicazione di richieste di risarcimento derivanti da un unico fatto lesivo, traducendosi in una condotta idonea a sorprendere la buona fede del debitore (fattispecie in tema di cessione parziale del credito risarcitorio relativa al costo per il noleggio di una vettura sostitutiva utilizzata dal danneggiato-cedente durante il ricovero del mezzo incidentato a seguito di un sinistro stradale)

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme	Cass., SS.UU., 15 novembre 2007, n. 23726; Cass. 22 dicembre 2011, n. 28286.
Difforme	Cass., SS.UU., 10 aprile 2000, n. 108.

Il Tribunale (*omissis*).

Fatto e diritto

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato come in epigrafe, l'odierna appellante proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 118004/11 con cui era stata rigettata la pretesa risarcitoria svolta in primo grado da N. G., cessionaria del relativo credito risarcitorio, volta ad ottenere dalla compagnia assicuratrice convenuta in primo grado, sulla base della procedura di cui agli artt. 149 e 150 D. Lvo 7.9.2005, n. 209 (indennizzo diretto) in favore di N. G. il risarcimento del danno pari ad Euro 216,00, corrispondente al corrispettivo del noleggio dell'auto sostitutiva utilizzata dal M. M. durante il periodo strettamente necessario alla riparazione dei danni riportati al proprio mezzo, quale danno derivato dal sinistro occorso in data 16.9.2010.

Contestava la motivazione della sentenza del Giudice di pace che aveva deciso la sentenza concludendo per la improponibilità della azione, sulla base dei motivi di appello che si andranno a considerare.

Costituendosi nel presente grado di Giudizio Zuritel supportava le argomentazioni svolte dal Giudice di Pa-

ce, richiamava le argomentazioni già svolte in primo grado e chiedeva la conferma della sentenza impugnata. L'appello è infondato.

Deve intanto premettersi che le questioni circa la completezza della richiesta risarcitoria che deve essere svolta alla compagnia assicuratrice in regime di indennizzo diretto e la questione della parcellizzazione del credito sono state poste all'attenzione del giudicante in primo grado sono state ampiamente dibattute (cfr. al riguardo la comparsa di costituzione in primo grado pag. 6 e pag. 32, trattato anche da parte convenuta in primo grado nelle note finali pag. 14) sicché non è dato comprendere su che cosa si fondi la dedotta violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa allegata da parte appellante come motivo di appello enucleato a pag. 2 dell'atto di citazione in appello.

Ugualmente in nessun modo il Giudice di pace ha fondato la sua decisione negando la libera circolazione del credito; il medesimo ha, per contro, incentrato la propria motivazione sulle norme relative al sistema di indennizzo diretto previsto dal disposto di cui agli artt. 149 e 150 Codice delle Assicurazioni e sulle disposizioni dettate per l'incentivazione della definizione stragiudi-

ziale delle richieste risarcitorie che costituiscono condizioni di proponibilità dell'azione in sede giudiziaria; in particolare il Giudice di Pace ha sottolineato che corollario di tali previsioni è il carattere di completezza della richiesta risarcitoria e di definitività della stessa nell'ambito del rapporto di collaborazione e buona fede che deve caratterizzare i rapporti fra le parti.

Sul punto le censure mosse dall'appellante non colgono nel segno e devono essere rigettate.

Il Giudice di Pace ha argomentato che si pone in contrasto con le finalità perseguite dal legislatore e poste alla base della normativa specifica oltre che con le norme del principio di correttezza e buona fede, la condotta del danneggiato che, come nel caso di specie, ha operato, in relazione alle richieste risarcitorie nascenti dallo stesso sinistro, due cessioni di credito, una avente ad oggetto i costi delle riparazioni che è stata definita con il pagamento da parte della Zuritel e l'altra avente ad oggetto il credito risarcitorio relativo al noleggio della autovettura sostitutiva.

Si consideri che parte attrice in primo grado ha esplicitamente riconosciuto che il credito risarcitorio fu frazionato, allegando che la cessione rilasciata in favore della carrozzeria L. e documentata dal doc. 1 fascicolo Zuritel "ebbe ad oggetto unicamente il credito relativo alle sole riparazioni effettuate al mezzo del Sig. M." (cfr. doc. 1 fascicolo Zuritel), dando atto altresì che a tale cessione fece seguito il pagamento effettuato da Zuritel per la somma di Euro ** corrispondente esattamente all'importo della fattura fiscale emessa per la riparazione, laddove la cessione di credito effettuata in favore di N. G. atteneva esclusivamente al danno derivante dal noleggio di auto sostitutiva durante il periodo della riparazione (cfr. le deduzioni svolte a pag. 3 della comparsa conclusionale in primo grado).

Sul punto la decisione del Giudice di pace, ampiamente argomentata, deve essere interamente richiamata e condivisa.

Va solo ulteriormente valorizzata a sostegno delle argomentazioni svolte dal giudice di prime cure la considerazione che il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che può opporre al cedente, così come osservato da Zuritel già in primo grado e che la ritenuta necessità della completezza della richiesta risarcitoria va di pari passo con la illegittimità della frazionabilità del credito derivante da un unico rapporto obbligatorio, secondo le considerazioni che seguono.

Al riguardo il giudice di legittimità ha con più di una pronuncia statuito che "non è consentito al danneggiato in presenza di un unico fatto illecito ... frazionare la tutela giurisdizionale ... e ciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento in quanto tale disarticolazione dell'unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per l'aggravamento della posizione del danneggiante debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale" (sentenza 28286/2011).

Le argomentazioni al riguardo, ampiamente trattate da Cass. 15476/2008 e SU 23726/2007 in materia contrat-

tuale, si fondano sull'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto che si protrae anche nelle richieste di adempimento e quindi anche nella fase processuale; le medesime argomentazioni sono state valorizzate in materia extracontrattuale da Cass. 28286/2011 che ha argomentato nel senso che "i principi di buona fede e correttezza per la loro ormai acquisita costituzionalizzazione in rapporto all'inderogabile dovere di solidarietà ex art. 2 Costituzione costituiscono un canone oggettivo ed una clausola generale che attiene non solo al rapporto obbligatorio e contrattuale, ma anche alla fase processuale".

La parcellizzazione del credito è condotta contraria a buona fede non solo quando sfocia in una duplicazione di azioni giudiziarie, ma altresì quando fonda una duplicazione di richieste di risarcimento derivanti da un unico fatto lesivo, traducendosi in una condotta idonea a sorprendere la buona fede del debitore.

Posto che il debitore può opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva opporre al creditore originario tali considerazioni devono essere confermate anche nel caso che ci occupa, ove all'originario creditore è subentrato il cessionario.

L'appello va pertanto rigettato.

Parte appellante dovrà essere condannata al pagamento delle spese di lite sostenute nel presente grado di giudizio che si liquidano, ex DM 55/2014, come da dispositivo.

(omissis).

IL COMMENTO

di Stefano Argine e Giampaolo Miotto (*)

Nel commentare le pronunce milanesi in rassegna, gli autori colgono l'occasione per esaminare il meccanismo negoziale incentrato sulla cessione dei crediti risarcitori, di cui si fa largo uso in ambito r.c. auto. Il sempre più diffuso utilizzo di tale strumento contrattuale suscita attente riflessioni in tema di abuso del diritto, categoria dogmatica sempre più presente nella normale dialettica degli affari e del contenzioso civile.

Premessa: il caso di specie

Il dibattito scientifico relativo alla configurabilità giuridica del contratto di cessione del credito applicato all'ambito dei sinistri stradali pare ormai aver raggiunto un punto senza ritorno (1).

Non vi è dubbio, infatti, che la cessione del credito risarcitorio abbia conosciuto in questi ultimi anni uno sviluppo senza precedenti nella normale prassi liquidativa susseguente a un incidente stradale, specie per quanto attiene al risarcimento del danno a cose (2). Un tale fenomeno, del resto, non è affatto casuale: in ragione della perdurante crisi economica in cui versa il nostro Paese e del relativo impoverimento di famiglie e consumatori, per molti danneggiati da sinistri stradali anticipare spese (non previste nei propri bilanci) per riparazione del mezzo incidentato, noleggio di un veicolo sostitutivo o spese sanitarie e di cura rappresenta sicuramente una grave difficoltà. Di qui l'affermazione di strumenti giuridici e negoziali - quali appunto la cessione del credito - atti ad impedire un immediato esborso di somme di denaro a carico del danneggiato, allocando piuttosto l'onere di recuperare la posta risarcitoria in capo a carrozzieri, noleggiatori di auto, medici, tecnici della riabilitazione e persi-

no avvocati che, divenuti titolari del credito, formuleranno nei confronti degli istituti assicurativi tenuti *ex lege* alla liquidazione del danno le richieste di pagamento diretto delle prestazioni fornite.

Inutile dire come un tale meccanismo negoziale - di per sé legittimo e immune da espliciti divieti normativi - abbia ingenerato nel volgere di poco tempo un vero e proprio "mercato" (3) dei crediti risarcitori, gestito da operatori professionali dediti perlopiù alla gestione della contrattualistica di cessione legata ai servizi offerti al pubblico. Alla liquidazione dei danni derivanti da un sinistro stradale, quindi, spesso partecipa una vasta congerie di soggetti cessionari, ognuno portatore di un proprio specifico interesse patrimoniale.

Questa situazione, tra l'altro, crea non poche difficoltà da parte degli istituti assicurativi obbligati, sia ai fini di definire il risarcimento del danno in tempi rapidi e certi (come previsto dal legislatore), sia in termini di aggravio del costo dei sinistri.

In questo quadro non pare azzardato rilevare come la sottoscrizione di un contratto di cessione del credito sia divenuto - nel settore dell'infortunistica stradale - un vero e proprio mezzo di pagamento (4), al pari di quella di un assegno.

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.

(1) Cfr. in argomento, per tutti, Argine, *Cessione del credito risarcitorio e noleggio di vettura sostitutiva: profili interpretativi*, in *Resp. civ. prev.*, 2011, 2462 ss.; Fracchina, *La cessione del credito risarcitorio derivante da fatto illecito (da sinistro stradale)*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 2013 (edizione online); e, con accurato spirito comparativo, Violante, *La circolazione del credito tra favor per il cessionario e tutela del debitore ceduto*, in questa *Rivista*, 2012, 1023 ss.

(2) È diffusissima, infatti, la prassi di cedere le poste risarcitorie relative al danno materiale dell'autoveicolo e ai suoi accessori (fermo tecnico, noleggio, spese di soccorso stradale). Nondimeno, la S.C. è recentemente intervenuta nel senso di consentire la libera cedibilità del credito risarcito anche con riferimento a pregiudizi di natura non patrimoniale (lesioni, danno morale): Cass. 3 ottobre 2013, n. 22601, in *Nel diritto*, 2014, 43, con commento di Maffei, *Sulla trasmissibilità inter vivos del credito al risarcimento del danno non patrimoniale*; in *www.altalex.it*, con nota di Buffoni, *Danno non patrimoniale da*

sinistro: i magici effetti della cessione del credito; in *Resp. civ. prev.*, 2014, 539, con nota di Argine, *Alla ricerca dei giusti confini della cessione del credito*; in *Arch. giur. circ. sin.*, 2014, 637, con nota di Senzacqua, *Si alla cessione del credito al risarcimento del danno, anche non patrimoniale* e 733, con nota di Rittunno, *La cessione del credito e il sistema del risarcimento diretto del codice delle assicurazioni*. Leggasi in argomento Violante, *Danno non patrimoniale e cessione del credito risarcitorio*, in questa *Rivista*, 2015, 114 ss.

(3) Miotto, *Cessione di crediti risarcitori e disciplina delle attività finanziarie*, in *Resp. civ. prev.*, 2013, 553; Argine, *Alla ricerca dei giusti confini della cessione del credito*, cit., 555.

(4) L'ordinamento, come noto, consente la cessione di un credito in luogo dell'adempimento (art. 1198 c.c.), ma le ipotesi che ci interessano appaiono ontologicamente diverse nei presupposti applicativi. Infatti, nel caso di cui alla norma codicistica citata, il debitore cede un proprio credito che vanta nei confronti di terzi al fine di adempiere ad una ulteriore obbligazione assunta verso il creditore-cessionario: quest'ultimo, tuttavia, non partecipa alla formazione del credito oggetto del ne-

Sulla base di tali presupposti - fermo restando che la Suprema Corte ha sancito in alcune sue note pronunce la legittimità della cessione del credito risarcitorio nel settore r.c. auto (5) - non è certo un caso che la giurisprudenza di merito abbia rilevato alcuni profili critici in questo strumento negoziale, impedendone un utilizzo abnorme o abusivo. Così è accaduto, ad esempio, allorché la gestione seriale delle cessioni dei crediti risarcitori ad opera di carrozzieri o società di *rent* auto è stata ricondotta allo schema tipico dell'attività di finanziamento secondo le leggi dettate in materia bancaria e creditizia, con relativa declaratoria di nullità dei suddetti contratti poiché stipulati da soggetti privi dei necessari requisiti autorizzativi (6).

Le due sentenze milanesi in commento, che possono senz'altro annoverarsi a questa famiglia di giudicati scettici, si sono occupate invece di un fenomeno che non di rado si accompagna a quello della cessione del credito risarcitorio, cioè quello inerente al suo frazionamento.

In entrambi i casi si trattava, infatti, della richiesta di rimborso della spesa di noleggio di un veicolo sostitutivo utilizzato dal danneggiato-cedente nelle more delle riparazioni del proprio, rimasto incidentato a seguito del sinistro. In ambedue le ipotesi il danneggiato aveva inizialmente incaricato il pro-

prio carrozziere di fiducia di riparare il mezzo di sua proprietà, sottoscrivendo in suo favore una prima cessione del credito. Il riparatore aveva quindi rivolto la propria richiesta risarcitoria all'assicuratore tenuto al risarcimento del danno, limitandola alla frazione di credito cedutagli, e aveva celermente ottenuto il pagamento del corrispettivo delle proprie prestazioni, oggetto di cessione, rilasciando quietanza liberatoria a definizione della pratica risarcitoria.

Solo successivamente il danneggiato aveva sottoscritto una seconda ed ulteriore cessione di credito in favore di una società di *rent*, che gli aveva fornito un veicolo sostitutivo nel tempo necessario ad eseguire gli interventi riparativi del caso. Alla richiesta di risarcimento del corrispettivo della fattura di noleggio, l'assicuratore aveva opposto la già raggiunta definizione transattiva della controversia, rifiutando il risarcimento richiestogli.

Ne seguivano due distinti contenziosi giudiziari, che vedevano soccombere le società di noleggio cessionarie del credito in virtù di due principali motivazioni, afferenti l'una all'illegittimità del frazionamento del credito risarcitorio azionato in giudizio, e l'altra all'incompletezza della richiesta risarcitoria, ritenuta imprescindibile in ambito r.c. auto.

gozio di cessione, ma si limita ad accettare la titolarità del credito, accollandosi l'onere del suo recupero. Nelle fattispecie in esame, invece, il soggetto cessionario partecipa attivamente nella determinazione del credito, in quanto è esso stesso che emette la fattura per la riparazione (carrozziere), il noleggio del veicolo sostitutivo (società di *rent*), le terapie sanitarie (medico curante), le prestazioni professionali forensi (avvocato patrocinatore): non vi è chi non veda profili di rischio legati alla unilaterale ed arbitraria quantificazione del credito da parte dello stesso cessionario in conflitto di interessi, con relativa ipotesi di nullità del negozio per indeterminatezza dell'oggetto. Sul punto cfr. in giurisprudenza *ex multis* Giud. pace Perugia 12 gennaio 2010, n. 45; Giud. pace Milano 4 febbraio 2010, n. 2070; Giud. pace Brescia 8 febbraio 2010, n. 237; Giud. pace Milano 9 maggio 2012, n. 106489; Giud. pace Roma 22 dicembre 2014, n. 42596; Giud. pace Milano 30 dicembre 2014, n. 14854. Esplicitamente, infine, Giud. pace Roma 3 agosto 2012, n. 36981, inedita, sostiene che "la presenza del cessionario ... sostituisce il connotato risarcitorio e reintegratore dell'azione con quello speculativo proprio di chi con la cessione vuol realizzare un vantaggio economico ulteriore, i cui limiti quantitativi e qualitativi sono da lui stesso posti e definiti".

(5) Ci riferiamo a Cass. 5 novembre 2004, n. 21192, in *Resp. civ.*, 2005, 172; a Cass. 13 maggio 2009, n. 11095, in *Mass. Giust. civ.*, 2011, 525; e, specialmente, alle sentenze gemelle Cass. 10 gennaio 2012, nn. 51 e 52, variamente pubblicate in svariate riviste di settore, tra cui in *Arch. giur. circ. sin.*, 2012, 319; in *Giud. pace*, 2012, 207, con commento di Palmieri - Casoria, *Il placet della Cassazione sulla cedibilità del credito risarcitorio da sinistro stradale e sulla legittimazione attiva del relativo cessionario*; in *Resp. civ. prev.*, 2012, 1217, con nota di Argine, *Il (precario) principio di libera cedibilità dei crediti cristallizzato da due sentenze gemelle della Cassazione del 2012*; in *Dir.*

fisc. ass., 2013, 253, con nota di Vai, *Cessione del credito derivante da sinistro stradale. La posizione della Suprema Corte*. In senso conforme Cass. 13 marzo 2012, n. 3965, in *Guida dir.*, 2012, 27, 56.

(6) Cfr. Trib. Venezia 8 novembre 2012, n. 2094, in *Resp. civ. prev.*, 2013, 550, con nota di Miotto, *Cessione di crediti risarcitori e disciplina delle attività finanziarie* cit. secondo cui "l'esercizio professionale, in modo organizzato e sistematico, di attività di cessione di crediti risarcitori correlata all'assunzione dell'obbligazione di anticipare le spese di riparazione di veicoli danneggiati, anche in assenza della corresponsione di somme di denaro o di interessi da parte del cedente al cessionario, costituisce attività finanziaria ai sensi dell'art. 106 TUB e dell'art. 3, D.M. 17 febbraio 2009, n. 29, come tale riservata ai soli intermediari iscritti nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia e da questa autorizzati, ed implica, pertanto, la nullità dei contratti di cessione di credito stipulati da un soggetto che non sia in possesso di tale requisito, per contrarietà a norme imperative". In senso conforme già Giud. pace Milano 15 marzo 2010, n. 6162, in *Foro pad.*, 2010, 649, con nota di Costa; e in *Giud. pace*, 2012, 57, con commento di Argine, *Noleggio di auto sostitutiva e cessione del credito risarcitorio derivante da sinistro stradale: fra prassi commerciale e orientamenti interpretativi*; Trib. Venezia 13 febbraio 2013, n. 316; Trib. Venezia 2 settembre 2014, n. 1758; Giud. pace Roma 1° ottobre 2014, tutte in questa *Rivista*, 2015, 393, con commento di Miotto, *Cessione di crediti risarcitori, attività finanziaria e nullità ex art. 1418 c.c.*; Giud. pace Palermo 24 dicembre 2013, n. 4714, in *Arch. giur. circ. sin.*, 2014, 343; da ultimo Giud. pace Prato 1° febbraio 2016, n. 80; *Contra* Giud. pace Caltanissetta 4 aprile 2012, n. 188; Giud. pace Bologna 13 gennaio 2014, n. 70; Giud. pace Milano 22 gennaio 2016, n. 786, inedite.

Entrambi gli aspetti interpretativi summenzionati - per quanto avremo modo di osservare - paiono meritevoli di un attento approfondimento.

Il frazionamento del credito risarcitorio

Il Giudice di Pace (in primo grado) e il Tribunale di Milano (in sede di appello) rilevano - al fine di fondare le proprie decisioni - una circostanza pacifica e incontrovertibile tra le parti: il frazionamento del credito risarcitorio derivante dall'evento lesivo in plurime poste di danno, separatamente azionate da differenti cessionari. Il danneggiato-cedente aveva infatti stipulato due contratti di cessione del credito: il primo inerente alle riparazioni meccaniche e di carrozzeria sul veicolo incidentato; il secondo inerente al nolo della vettura sostitutiva o di cortesia.

Le sentenze annotate si sono interrogate in merito alla liceità della parcellizzazione di un credito originariamente unitario secondo i principi posti dall'ordinamento giuridico.

Il fenomeno del frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario rappresenta - come noto - una problematica particolarmente dibattuta in dottrina e giurisprudenza. Attorno alla *vexata quaestio*, sorta principalmente in procedimenti monitori promossi dal creditore nei confronti dello stesso debitore per l'adempimento di prestazioni non onorate, si sono affermati nel tempo due principali orientamenti interpretativi.

Un primo risalente indirizzo - avallato dalle Sezioni Unite (7) all'inizio del nuovo millennio e ormai minoritario - ammetteva l'attività di parcellizzazione, ritenendo che al creditore competesse il potere di chiedere un adempimento parziale del credito,

in quanto speculare alla facoltà di accettarlo attribuitagli dall'art. 1181 c.c. Sulla scorta di ciò si riteneva che la posizione del debitore, esposto a una pluralità di ingiunzioni e di procedimenti pendenti, fosse pienamente tutelata, in ragione della sua facoltà di mettere in mora il creditore offrendogli l'adempimento dell'intero, oppure di chiedere l'accertamento negativo di questo (8).

Tale indirizzo è stato superato da una successiva pronuncia delle Sezioni Unite (9), che ha ispirato un diverso orientamento, oggi senz'altro prevalente.

Secondo SS.UU. n. 23276/2007, infatti, la facoltà concessa al creditore di accettare l'adempimento parziale non implica affatto quella di frazionare egli stesso il proprio credito, poiché tale disarticolazione della pretesa creditoria appare, in realtà, "contraria alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.", stante l'evidente ed ingiustificato aggravio recato al debitore.

Per un altro aspetto, il frazionamento del credito - sul piano processuale - "contraddice il canone del giusto processo, di cui al novellato art. 111 Cost.", integrando piuttosto un abuso del processo stesso, ed implica l'evidente rischio della "formazione di giudicati (praticamente) contraddittori cui potrebbe dar luogo la pluralità di iniziative giudiziarie collegate allo stesso rapporto".

Si noti, in particolare, come tale nuovo indirizzo giurisprudenziale ponga l'accento sulla posizione del debitore, che dall'anzidetta disarticolazione del credito viene indubbiamente aggravato, costringendolo a difendersi in molteplici giudizi anziché in uno soltanto (10) ed assoggettandolo ad una

(7) Cass., SS.UU., 10 aprile 2000, n. 108, in *Arch. civ.*, 2000, 991; in *Giust. civ.*, 2000, 2265, con nota di Marengo, *Parcellizzazione della domanda e nullità dell'atto*; in *Corr. giur.*, 2000, 1618, con nota di Dalla Massara, *Tra res iudicata e bona fides: le sezioni unite accolgono la frazionabilità nel quantum della domanda di condanna pecuniaria*; in *Giur. it.*, 2001, 1143, con nota di Carratta, *Ammissibilità della domanda giudiziale frazionata in più processi?*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2001, 502, con nota di Ansanelli, *Rilievi minimi in tema di abuso del processo*; in *Dir. giur.*, 2002, 443, con nota di Sena, *Richiesta di adempimento parziale e riserva di azione per il residuo: l'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione*.

(8) Cfr. *ex multis* Cass. 15 aprile 1998, n. 3814; Cass. 19 ottobre 1998, n. 10326, in *Giur. it.*, 1999, 1372, con nota di Forchino; Cass. 5 novembre 1998, n. 11114; Cass. 9 novembre 1998, n. 11265.

(9) Cass., SS.UU., 15 novembre 2007, n. 23276, in *Guida dir.*, 2007, 28, con commento di Finocchiaro, *Una soluzione difficile da applicare nei futuri procedimenti di merito*; in *Inf. prev.*, 2007, 642, con nota di Laganà, *Il frazionamento giudiziale del credito come ipotesi di abuso del processo*; in questa *Rivista*, 2008, 996, con commento di Festi, *Buona fede e frazionamento del credito in più azioni giudiziarie*; in *Resp. civ. prev.*, 2008, 1183; in *Corr. giur.*, 2008, 745, con nota di Rescigno, *L'abuso del diritto (una significativa rimeditazione delle Sezioni Unite)*; in *Giust. civ.*, 2008, 641, con nota di Fico, *La tormentata vicenda del frazionamento della tutela giudiziaria del credito*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, 458, con note di Finessi, *La frazionabilità (in giudizio) del credito: il nuovo intervento delle sezioni unite* e di Cossignani, *Credito unitario, unica azione*; in *Obbl. contr.*, 2008, 800, con nota di Veronese, *Domanda frazionata: rigetto per contrarietà ai principi di buona fede e correttezza*; in *Foro it.*, 2008, I, 1514, con note di Palmieri-Pardolesi, *Frazionamento del credito e buona fede inflessibile* e di Caponi, *Divieto di frazionamento giudiziale del credito: applicazione del principio di proporzionalità nella giustizia civile?*. Cfr. altresì in dottrina Buffone, *Frazionamento giudiziale, contestuale (o sequenziale) di un credito unitario. Parcellizzazione in plurime e distinte domande dell'azione giudiziaria per l'adempimento di una obbligazione pecuniaria: per la Cassazione è un abuso del processo*, in *Il Civilista*, 2008, 34 ss.

(10) "Ciò che, infatti, unicamente rileva, ai fini di una corret-

moltiplicazione delle condanne alle spese di lite (11).

Ponendosi in questa prospettiva, il Tribunale di Milano - nell'ottica di una valorizzazione dei principi di buona fede e correttezza in capo alle parti coinvolte nella vicenda risarcitoria - accoglie il principio dell'infrazionabilità della pretesa creditoria, facendo insistente riferimento nel proprio percorso motivazionale a quanto affermato dalla Suprema Corte nella nota pronuncia n. 28286/2011 (12).

Nel caso allora esaminato dai giudici di legittimità, infatti, il danneggiato da un sinistro stradale aveva promosso due distinte azioni risarcitorie procrastinate nel tempo: la prima (di modesto valore) per il solo danno materiale al mezzo incidentato; la seconda (assai più importante in termini economici) avente ad oggetto il danno non patrimoniale deri-

vante dalle lesioni patite. La Cassazione - in linea col succitato precedente delle Sezioni Unite del 2007 in tema di illegittimo frazionamento giudiziale del credito - aveva quindi dichiarato l'improcedibilità del secondo giudizio, respingendo le richieste risarcitorie relative al danno alla persona.

Ancor meno giustificabile ai fini dei ricordati principi di buona fede e correttezza, rispetto alla parcellizzazione del credito risarcitorio per danni a cose e per danni alla persona appena ricordata, appare indubbiamente la scissione della specifica pretesa creditoria attinente ai danni materiali in una frazione riguardante le spese di riparazione del veicolo e in un'altra concernente le spese di noleggio di un mezzo sostitutivo (spesso ricondotte alla controversa figura del fermo tecnico) (13).

Anche in questo caso, infatti, il danneggiato che cede tali sottocategorie di danno (non di rado per

ta impostazione del problema entro i canoni ermeneutici del principio di buona fede, è l'esistenza di un qualsivoglia pregiudizio per il debitore, non giustificato da un corrispondente vantaggio - meritevole di tutela - per il creditore": Cass. 23 luglio 1997, n. 6900 e Cass. 8 agosto 1997, n. 7400, entrambe in *Giur. it.*, 1998, 889, con nota di Ronco, *Azione e frazione: scindibilità in più processi del petitum di condanna fondato su un'unica causa petendi o su causae petendi dal nucleo comune, ammissibilità delle domande successive alla prima e riflessi oggettivi della cosa giudicata*. Cfr. in senso conforme, più recentemente, Cass. 27 maggio 2008, n. 13791 e Cass. 11 giugno 2008, n. 15476, entrambe in questa *Rivista*, 518-519, con commento di Rossi, *Il principio della contrarietà del frazionamento giudiziale del credito alla clausola generale di buon fede: prime applicazioni giurisprudenziali*; Cass. 20 novembre 2009, n. 24539, in *Guida dir.*, 2010, 42; Cass. 27 gennaio 2010, n. 1706, *ivi*, 2010, 100. Di recente, in senso parzialmente critico rispetto a quanto appena precisato, Cass. 15 marzo 2013, n. 6663 e Cass. 9 aprile 2013, n. 8576, entrambe in *Foro it.*, 2014, I, 916, con nota di Brunialti, *La Cassazione apre al frazionamento giudiziale motivato del credito?*, pur confermando il divieto di parcellizzazione del credito quale regola generale anche nell'ambito del processo esecutivo, hanno ammesso la possibilità residuale che emergano "particolari elementi che giustificano tale scelta del creditore in relazione alla straordinaria difficoltà di agire per l'intero": è evidente, quindi, come nel rapporto tra creditore (frazionante) e debitore debba essere svolta in sede di merito una attenta ponderazione tra diritti ed interessi contrastanti, con onere della prova in merito alla necessità della parcellizzazione a carico del creditore.

(11) Con particolare riferimento ai crediti risarcitori attinenti alla r.c. auto, poi, si consideri come la sovrapposizione di frazionamento e cessione implichi immancabilmente un incremento del costo del sinistro, sia per le spese aggiuntive (stragiudiziali e/o di lite) che ne conseguono, sia per l'eliminazione della funzione equilibratrice che il corretto rapporto di mercato tra danneggiato e prestatori d'opera (riparatori, noleggiatori ed altri ancora) esercita sull'ammontare dei corrispettivi richiesti da questi ultimi: l'interlocutore di chi fornisce i propri servizi al danneggiato non è più il suo cliente, ma un terzo estraneo (l'assicuratore) privo di qualsiasi potere contrattuale.

(12) Cass. 22 dicembre 2011, n. 28286, in *Ass.*, 2012, 167; in *Giud. pace*, 2012, 68; in *Arch. giur. circ. sin.*, 2012, 321; in *Foro it.*, 2012, I, 2813, con nota di Graziosi, *Neppure i crediti risarcitori possono più essere frazionati giudizialmente*; in *Giust. civ.*, 2012, 2641, con nota di Troncone.

(13) Capita sovente, infatti, che il credito consistente nella spesa per noleggiare il veicolo sostitutivo utilizzato dal danneggiato nel periodo in cui il mezzo incidentato sia fermo in officina per le riparazioni sia ricondotto al pregiudizio da fermo tecnico. Un espediente non certo casuale, dal momento che in base ad un non trascurabile orientamento giurisprudenziale tale voce risarcitoria sarebbe dovuta *in re ipsa*, anche in assenza di prova specifica, rilevando la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo (cfr. *ex aliis* Cass. 14 dicembre 2002, n. 17963, in *Mass. Giust. civ.*, 2002, 2202; Cass. 9 novembre 2006, n. 23916, in *Resp. civ. prev.*, 2007, 1471; Cass. 27 gennaio 2010, n. 1688, in *Resp. civ.*, 2010, 841, con nota di Primiceri, *Il danno da fermo tecnico*; Cass. 8 maggio 2012, n. 6907, in questa *Rivista*, 2013, 284, con commento di Grasselli, *Risarcibilità del danno da fermo tecnico*; e in *Resp. civ.*, 2012, 853, con nota di Miotto, *Il danno da fermo tecnico e la genesi del danno risarcibile nella giurisprudenza*; da ultimo Cass. 26 giugno 2015, n. 13215, inedita). Parte della dottrina e della giurisprudenza di merito, al contrario, ha rilevato la "distinzione ontologica" tra noleggio e fermo tecnico di autoveicolo, in quanto quest'ultimo sarebbe riferito ai soli costi gestionali dell'auto in sosta forzata (bollo di circolazione, premio assicurativo e deprezzamento di valore nel tempo di fermo) e non a pregiudizi ulteriori, che quindi dovrebbero essere oggetto di accurato esame probatorio (così Argine, *Cessione del credito risarcitorio e noleggio di vettura sostitutiva cit.*, 2464-2468; *Id.*, *La Suprema Corte e la reale nozione del danno da fermo tecnico*, in *Resp. civ. prev.*, 2014, 852; *Giud. pace* Milano 15 marzo 2010, n. 6162 *cit.*; *Giud. pace* Torino 21 settembre 2012, n. 6950; *Giud. pace* Milano 7 novembre 2012; *Giud. pace* Torino 11 marzo 2014, n. 1375; *Giud. pace* Roma 22 dicembre 2014, n. 42596; *Giud. pace* Roma 23 luglio 2015, n. 31999, inedita). Recentemente la S.C. - in una importante pronuncia interpretativa - sembra fare il punto della situazione, non soltanto rifiutando l'incongruo concetto di danno *in re ipsa*, ma anche sostenendo che il fermo tecnico "può essere risarcito soltanto al cospetto di esplicita prova non solo del fatto che il mezzo non potesse essere utilizzato, ma anche del fatto che il proprietario avesse davvero necessità di servirsene, e sia perciò dovuto ricorrere a mezzi sostitutivi, ovvero abbia perso l'utilità economica che ritraeva dall'uso del mezzo" (Cass. 14 ottobre 2015, n. 20620, inedita). Accurati rilievi dogmatici in ordine alla configurabilità giuridica del danno da fermo tecnico sono possibili nel noto scritto di Cavallaro, *Il danno da fermo tecnico: fondamento e limiti della sua risarcibilità*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, 79 ss.

esservi stato sollecitato dai cessionari che ne beneficiano) causa un aggravamento della situazione del danneggiante che, in quanto debitore ceduto, non ha alcuna possibilità di opporsi a tale unilaterale decisione del proprio creditore, e (a ben guardare) dello stesso sistema giudiziario (14).

E ciò per almeno due ragioni.

In primo luogo, in tal caso il debitore ceduto diviene destinatario di plurime richieste risarcitorie procrastinate nel tempo e riguardanti le più diverse tipologie di danno, da lui non conoscibili *a priori*.

Per di più, poiché il principale debitore del risarcimento nell'ambito dei sinistri r.c. auto è un istituto assicurativo, occorre considerare come questi rimanga esposto ad una perdurante quanto inaccettabile (15) incertezza in ordine alla definizione della pratica liquidativa inerente a un dato sinistro, con tutte le conseguenze che ne derivano per ciò che attiene agli obblighi di riservazione che la legge gli impone.

In questi casi l'assicuratore obbligato, dopo aver risarcito il danneggiato o il cessionario di questi, rimarrebbe esposto sino allo spirare del termine di prescrizione ad una indefinita quantità di nuove richieste risarcitorie per ulteriori, diverse voci di danno mai palesate in precedenza e provenienti da soggetti diversi dal danneggiato, in quanto cessionari delle relative frazioni del credito risarcitorio.

Per fare un'ipotesi estrema, ma tutt'altro che inverosimile, l'assicuratore potrebbe dapprima ricevere e soddisfare la richiesta di risarcimento del riparatore del veicolo incidentato (quale cessionario della frazione di credito riguardante il corrispettivo dovutogli per la riparazione del mezzo) e poi, via via, col passar del tempo, quelle del noleggiatore del veicolo sostitutivo e del centro medico cessionari rispettivamente del prezzo del noleggio e del compenso per le cure fisiatriche prestate, per vedersi infine recapitare quella del danneggiato che agisca - questa volta in proprio - per il danno alla persona subito in occasione dell'incidente.

Non a caso, peraltro, in molte fattispecie analoghe a quelle affrontate nelle sentenze in analisi, la sussistenza del frazionamento del credito risarcitorio è legata a doppio filo con l'*exceptio rei transactae*, in forza della quale la pratica risarcitoria viene considerata definita nel momento in cui il danneggiato-cedente (ovvero un riparatore-cessionario) dichiara di non avere altro a pretendere in relazione al credito riguardante tutti i danni derivati dal sinistro (quantomeno quelli materiali), sottoscrivendo un atto di transazione e quietanza, e, dunque, senza *ab origine* alcuna riserva esplicita in ordine alla sussistenza di ulteriori voci di danno (16).

In secondo luogo, si consideri la dilatazione del contenzioso (stragiudiziale e soprattutto giudiziale) legato ad un solo sinistro, allorché questo viene

(14) Presso i Tribunali, infatti, nella non infrequente ipotesi di contestazione di alcune voci di danno richieste dal danneggiato o dai vari soggetti cessionari, si trovano spesso incardinate plurime vertenze inerenti alla medesima *causa petendi* (ovvero lo stesso sinistro), con conseguente appesantimento del carico di lavoro per la risoluzione di liti non raramente bagatellari: cfr. Argine, *Il risarcimento del danno nelle liti bagatellari: profili interpretativi*, in *Foro pad.*, 2013, 257 ss.

(15) È noto che nel settore r.c. auto l'assicuratore tenuto al risarcimento del danno è sottoposto allo *spatium deliberandi* di cui all'art. 148 cod. ass. per la formulazione dell'offerta o l'illustrazione delle ragioni ostative alla liquidazione. Negli intenti del legislatore, peraltro, specialmente per la trattazione dei sinistri di più facile gestione (ovvero quelli fondati sul modulo di constatazione amichevole firmato da entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti, dal quale non emergano contestazioni in ordine alla dinamica dell'evento e al conseguente riparto di responsabilità), il breve *spatium deliberandi* concesso è finalizzato proprio all'impostazione di processi rapidi e funzionali, atti a risolvere bonariamente la vicenda risarcitoria in poco tempo. Inoltre, allorché una posizione di sinistro viene aperta, la compagnia assicuratrice accantona risorse disponibili a riserva, sottraendole da attività lucrative o di investimento. È evidente che - nel dubbio che per ogni posizione di semplice gestione giungano scaglionate nel tempo le più disparate richieste risarcitorie da parte di questo o quel soggetto cessionario del credito - lasciare le posizioni di sinistro aperte a scopo cautelativo corrisponde, sul piano macroeconomico e a fini di bilancio, a un serio danno.

(16) Cfr. *ex multis*, specialmente presso la giurisprudenza onoraria ambrosiana, Giud. pace Milano 14 ottobre 2011, n.

115065; Giud. pace Milano 7 febbraio 2012, n. 101796; Giud. pace Milano 19 marzo 2012, n. 104251; Giud. pace Milano 28 maggio 2012, n. 107682; Giud. pace Milano 12 giugno 2013, n. 108597; Giud. pace Milano 28 maggio 2014, n. 7445; Giud. pace Milano 17 luglio 2014, n. 9652; Giud. pace Milano 2 maggio 2015, n. 6539; Giud. pace Milano 16 settembre 2015, n. 12143; Giud. pace Milano 24 dicembre 2015, n. 17320; Giud. pace Milano 28 gennaio 2016, n. 975. In senso conforme Giud. pace Roma 19 maggio 2016, n. 17628; Giud. pace Roma 4 febbraio 2016, n. 3705; Giud. pace Roma 26 gennaio 2016, n. 2663; Giud. pace Roma 10 dicembre 2015, n. 47309, tutte inedite; Giud. pace Roma 20 ottobre 2014, n. 29219; Giud. pace Tivoli 6 ottobre 2015, n. 644; Giud. pace Tivoli 19 ottobre 2015, n. 694. Giud. pace Roma 3 gennaio 2012, n. 29, in *Foro pad.*, 2013, 123, con nota di Argine, *Le nuove frontiere del frazionamento giudiziale dei crediti* ha precisato che, normalmente, la definizione transattiva del danno con l'assicuratore è da intendersi definitiva e tombale in relazione a tutte le voci di danno sussumibili, "a meno che non risulti esclusa *a priori* la sua idoneità a ricomprenderle tutte attraverso una riserva significativamente esplicita ed espressa di rinviare ad altro procedimento il soddisfacimento delle ulteriori ragioni di credito temporaneamente accantonate". In tal senso vedasi altresì, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. 29 gennaio 2008, n. 1985, in *Resp. civ. prev.*, 2008, 1591, con nota di Bertocchini, *Parcellizzazione del credito: le Sezioni Unite e le Sezioni semplici a confronto*. Interessante è - sotto questo profilo di analisi - il giudicato in commento reso dal Giudice di pace di Milano: nel caso specifico, infatti, lo stesso danneggiato-cedente aveva incardinato una prima lite nei confronti dell'assicuratore-debitore ceduto, ottenendo un accordo transattivo

promosso da una vasta congerie di soggetti interessati al rimborso della singola prestazione fornita in favore dell'unico danneggiato (carrozzeri, società di noleggio, centri medici ...).

Un fenomeno del genere implica un potenziale lesivo enorme anzitutto per il debitore ceduto, costretto a fronteggiare una molteplicità di richieste e a difendersi da esse in una pluralità di giudizi diversi, con conseguente grave moltiplicazione delle spese legali di resistenza, col risultato che queste non di rado risultino sproporzionate rispetto alla reale entità del *petitum*.

Ma non meno gravi sono le sue ricadute sia sul sistema giudiziario, per l'inutile aumento del carico di lavoro degli uffici che ne consegue, sia ai fini processuali, e cioè relativamente al corretto accertamento dei fatti che stanno alla base delle istanze risarcitorie oggetto della frantumazione della pretesa creditoria.

Una simile disseminazione di domande giudiziali in relazione alla medesima *causa petendi*, infatti, implica un palese rischio di contrasto di giudicati, poiché il diverso sviluppo delle singole vicende processuali ed il libero convincimento dei vari giudici aditi potrebbe condurre a differenti accertamenti dei fatti azionati (si pensi solo a una contrastante ricostruzione della dinamica del sinistro, se oggetto di contestazione, o ad una sua differente interpretazione da parte dei diversi magistrati chiamati a conoscerne).

Tale rischio non può certo essere escluso dalla connessione oggettiva che caratterizza simili giudizi, trattandosi di un caso di litisconsorzio facoltativo per il quale la riunione delle relative cause non è

obbligatoria, non essendo infrequente che queste vengano promosse in tempo.

A questo proposito vi è stato chi ha osservato come non si verifichi un frazionamento della tutela giurisdizionale nel caso in cui il credito venga parcellizzato e parzialmente ceduto nella sola fase stragiudiziale della lite, soprattutto allorché i vari soggetti cessionari non promuovano separatamente distinti giudizi per farlo valere nei riguardi del debitore. L'art. 1262, comma 2, c.c., infatti, ammette la cessione parziale del credito e, comunque, i soggetti istanti sarebbero portatori di differenti interessi meritevoli di tutela (17).

Risalendo a questi presupposti parte della dottrina e della giurisprudenza si è posta in una posizione sostanzialmente intermedia tra i due differenti indirizzi interpretativi dianzi citati, da un lato riconoscendo la legittimità della cessione parziale del credito risarcitorio, ma dall'altro ritenendo che l'attività di parcellizzazione del credito - nell'ipotesi in cui essa concreti un abuso - debba incidere soltanto sul regime delle spese di lite (18).

Alla medesima soluzione pratica era pervenuta la Cassazione in un precedente (19) relativo ad un caso molto particolare ed affatto diverso da quelli in esame, trattandosi in realtà di più crediti analoghi, ma distinti, vantati ciascuno da un diverso soggetto verso un unico debitore: più persone, che avevano congiuntamente agito per la tutela di posizioni giuridiche analoghe in un processo irragionevolmente protrattosi, salvo poi agire separatamente, ciascuno per proprio conto, nei confronti del Ministero della Giustizia per ottenere l'equo indennizzo previsto dalla L. n. 89/2001.

tombale per ogni voce di danno relativa all'evento dannoso. L'*exceptio rei transactae* sollevata in riferimento alla seconda lite appare, quindi, in tutta la sua chiarezza: non casualmente, peraltro, lo stesso cessionario (che pure aveva notificato l'atto di citazione) ha ritenuto di non dover partecipare alla causa (iscritta a ruolo dall'assicuratore convenuto).

(17) Così *ex aliis* Giud. pace Milano 1° giugno 2011, n. 6099; Trib. Trento 19 marzo 2013, n. 251 e Trib. Milano 7 agosto 2013, n. 10786, entrambe in www.unarca.it; Giud. pace Milano 19 febbraio 2015, n. 2149; Giud. pace Milano 14 aprile 2016, n. 3676, inedita.

(18) Cfr. Giud. pace Torino 11 giugno 2012, in *Giud. pace*, 2012, 338, con commento di Scarpa, *Cessione del credito risarcitorio e possibile abuso da frazionamento delle domande*. Anche Miserendino, *La pretesa unicità della richiesta risarcitoria stragiudiziale in materia r.c. auto alla luce delle recenti pronunce sul giusto processo*, in www.unarca.it, pur essendo favorevole all'operazione di cessione parziale dei crediti risarcitori derivanti da sinistro stradale, sostiene come sia "maggiormente condivisibile, al fine di garantire la tutela sostanziale del diritto ... quell'orientamento della Suprema Corte che, in caso di proposizione di plurime domande risarcitorie in sede giudiziale, statuisce che le uniche conseguenze sanzionatorie possano at-

tenere al solo piano delle spese processuali, dovendo essere sempre fatto salvo il principio della tutela sostanziale del diritto".

(19) Cass. 3 maggio 2010, n. 10634, in *Corr. giur.*, 2011, 369, con nota di Fin, *Una coraggiosa pronuncia della corte di legittimità: l'onere delle spese come rimedio contro un uso scorretto dello strumento processuale*, che sostiene: "Integra un abuso del processo la condotta di più parti che, senza aver interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni, agendo contemporaneamente con identico patrocinio legale e proponendo domande connesse per l'oggetto e per il titolo, instaurano singolarmente procedimenti diversificati, destinati inevitabilmente alla riunione". Nel caso allora esaminato dalla S.C. vari soggetti, che erano state parti in un giudizio il cui giudicato si era protratto oltre i termini stabiliti dalla legge Pinto, avevano richiesto in sedi separate il risarcimento del danno per l'eccessiva durata del processo mediante il patrocinio del medesimo avvocato: lo scopo era, evidentemente, quello di ottenere da ogni singola posizione la rifusione degli onorari di soccombenza, di entità ben maggiore in plurimi giudizi di valore contenuto piuttosto che in un unico giudizio di valore più elevato.

Sicché, in quel caso, l'aver invocato i principi di buona fede e correttezza per limitare la condanna alle spese del Ministero fu, piuttosto, una forzatura, non trattandosi del frazionamento di un unico credito, ma di danneggiati diversi, ciascuno dei quali faceva valere separatamente il proprio credito nei riguardi di un unico debitore (20).

In questo filone si è collocata pure un'altra decisione di legittimità, pertinente invece ai casi considerati, che ha ravvisato nella riunione e nella "liquidazione delle spese di lite come se il procedimento fosse stato unico sin dall'origine" la sanzione del frazionamento del credito (21).

Ciò nondimeno, appare prevalente nella giurisprudenza di legittimità il ricordato orientamento per cui il "frazionamento dell'azione extracontrattuale per i danni materiali e personali da circolazione stradale, ancorché effettuato con riserva espressa di far valere ulteriori e diverse voci di danno in un altro procedimento, costituisce una forma di abuso del processo ostativo all'esame della seconda domanda" (22), come anche di recente confermato (23).

In quest'ultimo indirizzo interpretativo si inscrivono senz'altro le pronunce in epigrafe, che - nell'accentuare al massimo livello il principio di solidarietà sociale ex art. 2 Cost. e la circostanza secondo cui al debitore ceduto è fatta salva la possibilità di sollevare nei confronti del cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'originario creditore - affermano: "la parcellizzazione del credito è condotta contraria a buona fede non solo quando sfocia in una duplicazione di azioni giudiziarie, ma altresì quando fonda una duplicazione di richieste di risarcimento derivanti da un unico fatto lesivo, traducendosi in una condotta idonea a sorprendere la buona fede del debitore" (24).

Sembra quindi venire meno - a nostro giudizio in maniera del tutto condivisibile - quella scissione tra parcellizzazione sostanziale del diritto di credito

e frazionamento della tutela giurisdizionale, in base alla quale solo la seconda costituirebbe oggetto di sindacato da parte del giudice. Entrambe queste attività si inseriscono uniformemente in quella famiglia, sempre più numerosa, di operazioni abusive intese in senso lato, ove abuso del diritto e abuso del processo paiono fondersi sino a formare un *unicum* concettuale dal quale non è più possibile prescindere.

Parcellizzazione del credito e procedibilità in ambito r.c. auto

Pur concentrando la propria analisi della fattispecie sulla questione relativa all'illegittimo frazionamento del credito risarcitorio, il Tribunale di Milano non manca di cogliere un altro aspetto che riveste un'importanza fondamentale sotto il profilo interpretativo.

Si tratta della completezza della richiesta di risarcimento, imposta dalle norme vigenti in materia di danni derivati da sinistri r.c. auto.

Infatti, facendo leva sulle domande di risarcimento procrastinate nel tempo da parte dei soggetti cessionari, il giudice di prime cure aveva ritenuto inammissibile la richiesta di rimborso della fattura di noleggio, ricevuta dalla compagnia assicuratrice solo in un secondo tempo rispetto a quella relativa alle spese necessarie per il ripristino del veicolo incidentato (che essa aveva già liquidato e pagato).

Sul punto la sentenza del Giudice di Pace, appellata dal cessionario, aveva infatti osservato che si sarebbe dovuta presumere la completezza delle istanze risarcitorie precedentemente avanzate dal primo cessionario, per le quali il danneggiato-cedente non aveva espresso alcuna esplicita riserva di danno.

Ebbene, che la completezza della messa in mora in ambito r.c. auto integri - secondo la vigente disciplina di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e a

(20) Si noti quanto risulta al riguardo dalla motivazione della sent. n. 10634/2010 in merito al fatto che "evento causativo del danno e quindi giustificativo della pretesa sia identico come unico sia il soggetto che ne deve rispondere e plurimi soli i danneggiati i quali, dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto così dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle posizioni ed avere sostanzialmente tenuto la stessa condotta in fase di richiesta di indennizzo agendo contemporaneamente con identico patrocinio legale e proponendo domande connesse per l'oggetto e per il titolo, instaurano singolarmente procedimenti diversificati pur destinati inevitabilmente (come puntualmente avvenuto nella fattispecie) alla riunione".

(21) Cass. 19 marzo 2015, n. 5491, in *www.ridare.it*, con nota di Cataliotti - Simonini, *È possibile frazionare la pretesa risarcitoria?*: "ferma restando la natura abusiva della parcellizza-

zione giudiziale del credito, la sanzione di tale comportamento non può consistere nella inammissibilità delle relative domande giudiziali, essendo illegittimo non lo strumento adottato, ma la modalità della sua utilizzazione. Ne consegue che il rimedio agli effetti distorsivi del fenomeno della fittizia proliferazione delle cause autonomamente introdotte dal creditore deve individuarsi in applicazione di istituti processuali ordinari, vuoi nella riunione delle medesime, vuoi sul piano della liquidazione delle spese di lite, da riguardarsi come se il procedimento fosse stato unico sin dall'origine".

(22) Cass. 22 dicembre 2011, n. 28286, cit.

(23) Cass. 21 ottobre 2015, n. 21318, in *www.personaedanno.it*.

(24) Leggasi *supra* il testo della pronuncia del Tribunale di Milano, fatto proprio anche dal Giudice di Pace nella successiva sentenza annotata.

differenza di quanto era stato stabilito nell'antiquata normativa di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990 (25) - un vizio di procedibilità del giudizio promosso in assenza delle dovute integrazioni documentali o informative da parte del soggetto leso è oggi giorno circostanza fuori di discussione (26).

La novella, non casualmente, ha un chiaro intento deflattivo del contenzioso giudiziario in materia di incidenti stradali, essendo diretta ad incentivare le parti a una reciproca collaborazione: scopo del legislatore è, infatti, quello di favorire la composizione delle vertenze sin dalla fase stragiudiziale.

Valorizzando i principi testé ricordati e la circostanza per cui l'assicuratore aveva già risarcito il carrozziere (primo cessionario del credito), è stato coerentemente osservato nel caso concreto come

(25) Secondo un orientamento teleologico o finalistico - affermatosi specialmente nella vigenza della precedente normativa di cui alla L. n. 990/1969 - occorrerebbe valutare se, nonostante la mancanza nella richiesta risarcitoria di tutti i requisiti formali o contenutistici, l'assicuratore fosse in grado di valutare adeguatamente il caso secondo ordinaria diligenza. In questa ipotesi, pertanto, fermo restando il rispetto dello *spatium deliberandi* previsto dalla normativa speciale, la missiva di messa in mora non comprometterebbe il giudizio successivamente promosso dal danneggiato con l'improponibilità della domanda: cfr. in particolare la nota Cass. 9 agosto 1988, n. 4898, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1989, 54; e in *Arch. giur. circ. sin.*, 1989, 29; Giud. pace Ancona 30 luglio 1997, in *Giur. mer.*, 1999, 469. Con l'introduzione della novella disciplina, più severa e rigorosa sotto tale aspetto, questo indirizzo interpretativo pare essere stato sostanzialmente abbandonato, anche se non mancano isolate resistenze di alcuni magistrati di merito, tra cui Giud. Pace Bari 13 ottobre 2011, n. 5662, in *www.giurisprudenzabarese.it*; Trib. Palermo, Sez. dist. Bagheria, 23 aprile 2012; Trib. Palermo 7 maggio 2013.

(26) Cfr. *ex multis* Giud. pace Milano 9 aprile 2008, n. 14161, in *Giustizia a Milano*, 2008, 5, 37; Giud. pace Milano 5 febbraio 2009, n. 1933, in *Guida dir.*, 2009, 22, 67; Giud. pace Augusta 27 marzo 2009, n. 153, in *Arch. giur. circ. sin.*, 2009, 742; Trib. Roma 15 luglio 2010 e Trib. Roma 16 dicembre 2010, entrambe in *www.altalex.it*; Giud. pace Bari 20 settembre 2010, n. 7061, in *www.giurisprudenzabarese.it*; Trib. S. Maria Capua Vetere 12 ottobre 2010; Trib. Alessandria 18 gennaio 2011; Trib. Genova 18 gennaio 2011; Giud. pace Mestre 14 luglio 2011, in *Arch. giur. circ. sin.*, 2012, 40; Giud. pace Roma 14 novembre 2012, n. 50441, in *Resp. civ. prev.*, 2013, 2035, con nota di Argine, *L'auspicio di maggiore collaborazione fra danneggiato e assicuratore in ambito r.c. auto*, che precisa come l'incompletezza della richiesta risarcitoria può integrare un vizio di procedibilità della domanda giudiziale solo a condizione che sia rilevata su eccezione di parte; Trib. Roma 2 ottobre 2013, n. 19503, in *Ass.*, 2014, 159, con nota di Losco, secondo cui l'improponibilità per incompletezza della richiesta risarcitoria "è posta a presidio della migliore e corretta gestione da parte degli enti assicuratori della gran massa di sinistri stradali ed è funzionale anche al raggiungimento dell'interesse pubblico a che non vengano instaurati processi civili che le parti, comportandosi con lealtà e correttezza nella fase stragiudiziale, ben potrebbero evitare"; Trib. Milano 23 ottobre 2013, inedita. L'orientamento qui brevemente ricordato - definito da parte della dottrina formalista o rigoroso - è stato ritenuto conforme ai principi costituzionali da Corte cost. 18 aprile 2012, n. 111, in *Ass.*, 2012, 516; in *Resp. civ. prev.*, 2013, 79, con nota

"corollario della completezza della richiesta di risarcimento del danno è la definitività della stessa, nel senso che, accertati e periziati i danni subiti in seguito al sinistro, non è più possibile accampare ulteriori pretese e richieste di danno relative allo stesso sinistro, e riguardanti il bene già oggetto di perizia e di accordo sulle somme da erogare o già versate". Pertanto "dal momento che una richiesta risarcitoria non completa di tutti gli elementi indicati comporta la declaratoria di improponibilità, allo stesso modo una ulteriore domanda di risarcimento, avanzata anche a titolo diverso, ma riguardante lo stesso sinistro si ritiene che comporti la declaratoria di inammissibilità della ulteriore domanda" (27).

di Bugiolacchi, *Art. 148 cod. ass. e conseguenze sulla proponibilità della domanda dopo la Consulta: forma e sostanza nella tutela del danneggiato*; in *Giur. it.*, 2013, 609, con commento di Carretto; in *Dir. fisc. ass.*, 2013, 399, con nota di Martini, *La legittimità costituzionale degli oneri di allegazione del danneggiato ex art. 145 e 148 Codice delle Assicurazioni*: la Consulta, infatti, individua "un nesso funzionale che lega le prescrizioni formali, a carico del richiedente, all'offerta congrua che, sulla base della richiesta così formulata, è fatto obbligo all'assicuratore di presentare al danneggiato ... le formalità di cui all'art. 148 cod. ass. non sono volte ad avvantaggiare l'impresa assicuratrice del responsabile nei confronti del danneggiato, bensì al contrario a realizzare una più tempestiva ed efficace tutela di quest'ultimo". Cfr. in dottrina, su tutti, Mariotti, *Lesioni con danni micropermanenti. Il risarcimento, i nuovi obblighi per offerte, le liquidazioni dei danni*, Milano, 2001, 8; Toninelli, *Ancora sull'onere del danneggiato di cooperare all'accertamento del danno, e sulle conseguenze di tale inadempimento*, in *Arch. giur. circ. sin.*, 2002, 813; Hazan-Zoritz, *Ancora sulla condizione di proponibilità dell'azione diretta nei confronti dell'istituto assicuratore: disarmonie di sistema e dubbi forse risolti*, in *Giud. pace*, 2005, 50; Rossetti, *L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa assicuratrice per la r.c.a. e di altri soggetti legittimati. La procedura stragiudiziale per la liquidazione dell'indennizzo*, in *Ass.*, 2007, 437; Zardo, *La richiesta di risarcimento danni nell'assicurazione r.c.a.*, *ivi*, 2008, 417; Losco, *Ancora sui doveri di collaborazione del danneggiato in materia di assicurazione di responsabilità civile e risarcimento del danno*, *ivi*, 2014, 50; Zardo, *Le modifiche normative sinora intervenute sugli artt. 148-149 cod. ass.*, *ivi*, 2014, specialmente 73-81.

(27) Così, con ampiezza di argomenti, il giudice di primo grado nel caso esaminato dal Tribunale: Giud. pace Milano 5 dicembre 2011, n. 118004. In senso pienamente conforme Giud. pace Milano 23 marzo 2011, n. 105521; Giud. pace Milano 17 ottobre 2013, n. 112488, inedita. Le affermazioni del giudice onorario appaiono pienamente condivise dal magistrato d'appello in commento: "il Giudice di Pace ha argomentato che si pone in contrasto con le finalità perseguite dal legislatore e poste alla base della normativa specifica oltre che con le norme del principio di correttezza e buona fede la condotta del danneggiato che, come nel caso di specie, ha operato, in relazione alle richieste risarcitorie nascenti dallo stesso sinistro, due cessioni di credito, una avente ad oggetto i costi delle riparazioni che è stata definita con il pagamento ... e l'altra avente ad oggetto il credito risarcitorio relativo al noleggio della autovettura sostitutiva": cfr. *supra* il testo della pronuncia in epigrafe.

È evidente, quindi, come il carattere strutturalmente unitario del diritto al risarcimento del danno, che sta alla base del giudicato in analisi, sia destinato ad esplicare i suoi effetti non soltanto in relazione all'aspetto sostanziale dell'illegittimità del frazionamento del credito risarcitorio, ma anche a quelli di natura più squisitamente procedurale, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 145, 148 e 149 c. ass.

Un approccio interpretativo - quest'ultimo - che può dirsi tanto coraggioso dal punto di vista ermeneutico (28), quanto coerente e condivisibile, soprattutto alla luce del recente orientamento assunto dalla Suprema Corte con la sent. n. 11154/2015 (29).

In quel caso il soggetto danneggiato richiedeva il rimborso delle spese di assistenza legale sostenute per la coltivazione delle trattative con l'assicuratore tenuto alla liquidazione dei danni. Era emerso - in sede di merito - che nella formale richiesta risarcitoria ex art. 145 c. ass. non era stata formulata esplicita domanda di ripetizione di tale voce di spesa, che la compagnia assicuratrice solvente aveva quindi omesso di pagare.

Nel valorizzare i requisiti contenutistici della messa in mora nel settore r.c. auto, i giudici di legittimità rilevano che "se tale richiesta non contenga tutte le voci di danno, ma ne escluda alcuna, la domanda è improponibile limitatamente a tale voce esclusa dalla richiesta". Infatti "non è l'assicuratore tenuto a compulsare il danneggiato in merito ad eventuali spese legali stragiudiziali necessarie nel caso concreto, ma deve essere questi che ne faccia richiesta ex art. 145 c. ass." (30).

Rapportando il *dictum* della Cassazione all'ipotesi affrontata dal Tribunale ambrosiano, è palese il parallelismo tra la mancata specificazione nella messa in mora relativamente alle spese legali stragiudiziali e l'omessa richiesta risarcitoria del costo per il noleggio di una vettura sostitutiva, di cui non era stata fatta alcuna menzione nella prima richiesta risarcitoria.

Conclusioni: uso (non abuso) della cessione del credito

La lettura delle pronunce in commento suscita considerazioni di non poco momento.

I magistrati milanesi hanno inteso sindacare con rigore la prassi di cedere parzialmente plurime voci di danno costituenti il credito risarcitorio, che osta indubbiamente ad una pacifica, bonaria e (soprattutto) sicura definizione della pratica liquidativa dei danni derivanti dagli incidenti stradali.

Nel fare ciò, essi hanno incentrato il proprio percorso motivazionale sulla figura dell'abuso del diritto e dello strumento processuale.

Questa posizione appare, a ben vedere, tutt'altro che isolata.

La categoria dogmatica dell'abuso del diritto è contigua, per non dire complementare, a quella dell'abuso del processo: infatti, se da un lato essa non ha ancora effettiva residenza in alcuna norma di legge (31), dall'altro lato viene considerata sempre più utile argomento (32) per il ragionare del giudice in sede decisionale.

Ciò, del resto, non è affatto casuale: sdoganato dal settore del divieto degli atti emulativi, ove pure ha tratto per lungo tempo linfa vitale (33), l'abuso del

(28) A tale proposito, seppur negli effetti la decisione riferita appaia pienamente coerente con lo spirito e la *ratio* della novella, sul piano dogmatico sembra claudicante e necessita di maggiori approfondimenti. Infatti, nel caso esaminato dal magistrato milanese, sarebbe semmai la prima richiesta risarcitoria ad essere incompleta (poiché non faceva espressa menzione della voce inerente al nolo), e non la seconda. Quest'ultima, secondo una lettura criticamente più rigorosa, ben poteva dirsi formalmente completa, ancorché fondante una richiesta risarcitoria illegittimamente frazionata per scopi non meritevoli di tutela giuridica.

(29) Cass. 29 maggio 2015, n. 11154, in *Arch. giur. circ. sin.*, 2015, 696; e in *Foro it.*, 2015, I, 3624. In senso conforme, quanto ai principi espressi, Cass. civ. 19 febbraio 2016, n. 3266, inedita.

(30) Cfr. il testo di Cass. 29 maggio 2015, n. 11154 cit.

(31) È noto come nell'ordinamento italiano, similmente a quello francese dove pure sono sorti i primi studi sull'abuso del diritto ad opera della scuola dell'Esegesi, non esista una norma giuridica che disciplini in via generale le pratiche abusive, costringendo l'interprete a costruire la categoria dell'abuso avvalendosi di principi generali sanciti dalla legge, quali la buona fede e correttezza, il principio di socialità, il concetto di

elusione e frode alla legge, il principio di ragionevolezza. In ciò si evidenzia una sensibile differenza con altri ordinamenti, i quali al contrario accolgono a livello normativo la figura dell'abuso del diritto: in Portogallo (art. 334 c.c. del 1966); in Spagna (art. 7, comma 2, c.c. inserito nel 1974); nei Paesi Bassi (art. 13 c.c.); in Grecia (art. 248 c.c.); su tutti esemplare l'art. 2 cod. civ. svizzero per cui "il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge".

(32) In termini Gentili, *L'abuso del diritto come argomento*, in *Riv. dir. civ.*, 2012, 297; Id., *Abuso del diritto e uso dell'argomentazione*, in *Resp. civ. prev.*, 2010, 345 (in nota alla celebre Cass. 18 settembre 2009, n. 20106, che ha ridisegnato i contorni della figura dell'abuso del diritto).

(33) Sul legame tra concetto di abuso del diritto e divieto di atti emulativi al solo scopo di recare danno a terzi ex art. 833 c.c. insiste copiosa dottrina. Si rinvia ai contributi più chiari e autorevoli: Groppali, *Atto emulativo, abuso del diritto, sviamento di potere e abuso di potere*, in *Riv. dir. priv.*, 1940, I, 23; Mazzoni, *Atti emulativi, utilità sociale e abuso del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1969, 601; Ruffolo, *Atti emulativi, abuso del diritto e "interesse" nel diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, 23; da ultimo Caringella, *L'atto emulativo e l'abuso del diritto*, in *Studi di diritto civile*, Milano, 2005, II, 1975 ss.

diritto e del processo sembra attualmente affermarsi nel diritto vivente con energia sempre maggiore (34), condizionando l'operato delle parti in innumerevoli relazioni giuridiche intersoggettive, di natura contrattuale o legale che siano. Così è accaduto, in particolar modo, per il divieto di illegittima parcellizzazione del credito, che (nel suo impiego sinergico con il negozio di cessione) ha costituito il principale argomento di analisi da parte dei giudici *de quibus*.

In questa prospettiva l'abuso del diritto pare inevitabilmente destinato a giocare un ruolo essenziale proprio nel caso della cessione seriale dei crediti risarcitori, derivanti specialmente da incidenti stradali: complice la crisi economica, infatti, si è progressivamente formata una fitta rete di imprese e professionisti operanti nel settore (carrozzeri, società di *rent*, medici, avvocati e patrocinatori) che impiegano in modo seriale frazionamento e cessione dei crediti per incrementare la propria clientela ed i relativi ricavi, prospettando i servizi offerti come "gratuiti" (35) a fronte della semplice sottoscrizione di un contratto di cessione di una frazione del credito risarcitorio (36).

Nell'esaminare il costante sviluppo di questa proliferazione dei contratti di cessione assumono un sapore quasi profetico le parole di Pietro Rescigno, che già in anni lontani e non sospetti rilevava acutamente: "il creditore, in virtù di una norma vigen-

te in tutti i sistemi (nel nostro codice civile dettata all'art. 1260), può cedere ad un terzo il credito che gli spetta contro il debitore. A costui, si dice, è indifferente pagare ad una persona piuttosto che a un'altra. Ma l'esercizio di questo diritto (la cessione del credito) deve ammettersi senza limiti, e senza considerare l'aggravio che può risultare al debitore?" (37).

Ebbene, l'aggravio che deriva (non solo al debitore ceduto, ma anche al sistema giudiziario) dallo sfruttamento intensivo e seriale di siffatto strumento negoziale appare particolarmente evidente proprio nel settore dei danni r.c. auto.

In primo luogo, nei confronti dei debitori ceduti, ovvero le compagnie assicuratrici tenute *ex lege* alla liquidazione dei danni. Accantonare riserve nell'attesa di ricevere per ogni posizione di sinistro future ed imprevedibili istanze risarcitorie da parte di questo o quel cessionario equivale - quantomeno entro il limite prescrizione di cui all'art. 2947, comma 2, c.c. - a una importante perdita economica su vasta scala. Non è un caso, peraltro, che svariati istituti assicurativi abbiano recentemente introdotto nelle proprie polizze, sulla scorta della previsione di cui all'art. 1260, comma 2, c.c., una clausola comportante il divieto di cessione del credito risarcitorio a terzi (38). Moltiplicare le spese di lite prodotte da questa proliferazione di contenzioso significa, inoltre, gravare il costo dei sinistri,

(34) Dossetti, *Orientamenti giurisprudenziali in tema di abuso del diritto*, in *Giur. it.*, 1969, 1573; Pino, *L'abuso del diritto tra teoria e dogmatica*, in *Eguaglianza, ragionevolezza e logica giuridica*, Milano, 2006, 115 ss.; Martines, *Teorie e prassi sull'abuso del diritto*, Padova, 2006, *passim*; Falco, *La buona fede e l'abuso del diritto. Principi, fattispecie e casistica*, Milano, 2010, 377 ss. Utile a tale riguardo la lettura del recente contributo di Ghirga, *Recenti sviluppi giurisprudenziali e normativi in tema di abuso del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, 445 ss. Sia concesso, infine, il rinvio a Argine, *Il fenomeno del frazionamento quale manifestazione abusiva del diritto*, in *Foro pad.*, 2015, 17 ss.

(35) Non a caso, peraltro, sulla base della prospettata natura gratuita e dell'indeterminatezza della prestazione al momento della sottoscrizione del contratto, parte della giurisprudenza adita sull'argomento ha qualificato il meccanismo negoziale incentrato sulla cessione del credito risarcitorio alla stregua di una donazione di bene futuro, nulla a mente dell'art. 771 c.c.: il cedente, infatti, "lungi dal dimostrare alcuna necessità, ha semplicemente accettato la donazione consistente nell'uso di una vettura sostitutiva, senza neppure averla sollecitata e quindi senza che esistesse il di lui credito verso il danneggiante e la di lui compagnia assicuratrice" (così Giud. pace Milano 15 marzo 2010, n. 6162 cit.; in senso sostanzialmente conforme già Giud. pace Pescara 21 giugno 2007, n. 857, in *Arch. giur. circ. sin.*, 2008, 763).

(36) Una condotta, quella di prospettare al danneggiato il meccanismo della cessione del credito risarcitorio, figlia (non unica) della crisi: cfr. Bussani, *La responsabilità civile al tempo della crisi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015, 567-581. Per quanto di nostro interesse, essa non manca di essere analizzata da attenti magistrati, i quali hanno sostenuto come "l'interpretazio-

ne dell'istituto vada riveduta e corretta, alla luce della proliferazione abnorme del contenzioso avente ad oggetto la cessione del credito ... elevato pressoché a sistema generale e patologico di contenuto chiaramente speculativo, che confligge sotto molteplici profili con l'ordinamento giuridico dello Stato" (così Giud. pace Milano 4 novembre 2011, n. 116382; nel senso di affermare una pratica abusiva legata alle cessioni parziali di crediti risarcitori, in diversi e più pacati termini, cfr. altresì Giud. pace Milano 1° marzo 2011, n. 3914; Giud. pace Milano 27 maggio 2011, n. 108871).

(37) Rescigno, *L'abuso del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1965, 208. L'interrogativo dell'insigne giurista era sorto esaminando una prassi particolarmente diffusa nell'ordinamento tedesco in relazione all'abitudine di molti lavoratori di cedere a terzi il credito alla retribuzione, costringendo il datore di lavoro ad organizzare, con aggravio di spese a proprio carico, un apposito ufficio di contabilità interna che gestisse su vasta scala i pagamenti relativi alle cessioni: questa prassi viene sindacata in una nota sentenza del *Bundesgericht* del 20 dicembre 1956, analizzata anche dalla dottrina italiana dell'epoca in Bianca, *Il debitore e i mutamenti del destinatario del pagamento*, Milano, 1963, 313, che rinvia in tal senso una insufficiente tutela giuridica del debitore ceduto.

(38) Si pensi, a solo titolo esemplificativo, alla clausola contrattuale comportante il divieto di cessione del credito applicata da Vittoria Assicurazioni nei confronti dei propri assicurati per la gestione delle pratiche liquidative nell'ambito dell'azione di risarcimento diretto *ex art.* 149 c. ass. La clausola in menzione è stata ritenuta non vessatoria da parte dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato con provvedimento n. 24268/2013 (pubblicato in *Dir. fisc. ass.*, 2013, 205-209). Nel

con inevitabili riflessi sull'entità dei premi e quindi con sicuro pregiudizio per la massa degli assicurati r.c. auto.

Ecco allora che "il diritto del singolo durante l'esercizio può trovare ostacolo nell'eguale o simile diritto di uno o più altri consociati. L'esercizio del diritto non deve mai nuocere ad altri. La società esige questo temperamento nella affermazione del diritto come facoltà di agire riconosciuta dalla legge. All'ombra di un mezzo lecito potrebbero commettersi i più deplorabili atti lesivi dell'ordine e del tranquillo vivere civile" (39).

In proposito si è recentemente e ripetutamente espressa la stessa Consulta, laddove - con riferimento al disposto di cui all'art. 139, comma 2, ultima parte del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - ha osservato che "in un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata, in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo *ex lege* al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, l'interesse risarcitorio partico-

lare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi" (40).

In secondo luogo, nei confronti della collettività. Disarticolare il credito risarcitorio in una serie indefinita di frazioni, cedendole in tutto o in parte a terzi, significa infatti provocare un'indebita moltiplicazione del contenzioso giudiziario, a volte per somme di denaro davvero assai modeste, che grava poi sul lavoro delle Corti e dei Tribunali, contribuendo ad allungare i tempi dell'amministrazione della giustizia, con sicuro pregiudizio per il servizio offerto ai cittadini.

Le pronunce in commento - prendendo atto di ciò - rappresentano indubbiamente dei precedenti quanto mai utili ad evitare che l'impiego su vasta scala di condotte opportunistiche vadano a gravare in maniera significativa, ad un tempo, sui singoli debitori, sulla massa degli assicurati r.c. auto e sulla collettività.

provvedimento si legge: "La *ratio* della disposizione contrattuale, secondo Vittoria, risiede nella necessità di arginare comportamenti opportunistici e fraudolenti da parte delle autofficine o dei riparatori non convenzionati con la compagnia che, divenuti titolari (cessionari) del diritto al risarcimento loro ceduto dall'assicurato, possono incrementare l'ammontare del *quantum* spettante per il danno subito dal veicolo, tra l'altro, aggiungendo altre voci di costo (es. spese legali, danno da fermo tecnico, auto sostitutiva) che l'assicuratore è tenuto a risarcire, con conseguente pregiudizio economico per l'impresa di assicurazioni e recupero - in termini di aumento - dei maggiori costi con l'aumento del premio delle polizze per gli assicurati". Ebbene, i casi affrontati dai giudici milanesi in commento appaiono del tutto analoghi a quanto prospettato dalla compagnia assicuratrice citata.

(39) Così, in uno dei primi scritti che la dottrina italiana ricorda in materia di abuso del diritto, Noto Sardegna, *L'abuso*

del diritto, Palermo, 1907, 9.

(40) In termini Corte cost. 16 ottobre 2014, n. 235, in *Foro it.*, 2014, I, 3345, con note di Palmieri - Cuocci; in *Resp. civ. prev.*, 2014, 1826, con note di Scognamiglio, *Il danno da micropermanenti: la giurisprudenza della Corte costituzionale, la funzione della responsabilità civile ed una condivisibile concretizzazione del principio di irrisarcibilità del danno non eccedente il livello della tollerabilità* e di Ziviz, *Prima furon le cose, e poi i nomi*; in *Arch. giur. circ. sin.*, 2014, 979; in *Guida dir.*, 2014, 44, 14, con nota di Martini; in *Giur. cost.*, 2014, 3805, con nota di Gagliardi, *Legittimo l'art. 139 cod. ass. per la liquidazione dei danni alla persona di lieve entità. Il valore del sistema r.c. auto ed il rischio di non chiarire quale sia*; in *Europa e dir. privato*, 2014, 1389, con nota di Guffanti Pesenti, *La Corte costituzionale e l'inedita funzione sociale del diritto alla salute*; in *Riv. it. medicina legale*, 2015, 295, con nota di Parziale; in senso conforme Corte cost. 21 ottobre 2015, n. 242, in *www.ridare.it*.